

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE PRO MAROSTICA**Art. 1 - Denominazione - Sede**

L'Associazione Pro Marostica, costituita con atto n. 1423 di Repertorio, redatto dal Notaio Brunelli in data 08.12.1951, ha sede legale a Marostica (VI), Piazza Castello n. 01.

E' un'associazione libera e apartitica, fondata sul volontariato e svolge senza fini di lucro attività di promozione turistica di base e di socialità civica. L'Associazione è costituita ai sensi della legge 383/2000.

Art. 2 - Competenza Territoriale

L'Associazione svolge la sua attività prevalentemente nel territorio del Comune di Marostica e nelle zone contermini, avuto riguardo alla sfera di azione e di competenza delle Pro Loco confinanti e d'intesa con la Regione e con gli Enti territoriali interessati.

La Pro Marostica, salvo variazioni che potranno essere deliberate a maggioranza dal Consiglio di Amministrazione, aderisce all'U.N.P.L.I. (Unione Nazionale Pro Loco d'Italia), al Comitato Regionale delle Pro Loco del Veneto, al Comitato Provinciale di Vicenza, e al Consorzio di Pro Loco Medio Astico nel rispetto dello Statuto e delle normative U.N.P.L.I e per quanto da esse non espressamente stabilito, nel rispetto delle norme del codice civile.

Art. 3 - Oggetto e finalità

L'Associazione ha ad oggetto lo svolgimento, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati della seguente attività di interesse generale:

- a. riunire in Associazione tutti coloro che hanno interesse allo sviluppo turistico e culturale del territorio di Marostica;
- b. svolgere interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del Decreto Legislativo del 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modifiche (Codice dei beni culturali e del paesaggio), con particolare riferimento alla conservazione e alla gestione del Camminamento di Ronda, del Castello Inferiore e di tutte le attività museali connesse che vengano organizzate nel territorio di Marostica;
- c. organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo n. 117/2017;
- d. organizzare e gestire attività turistiche di interesse sociale e culturale;
- e. svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente il

territorio di Marostica, proponendo alle Amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona e promuovendo le iniziative atte a tutelare, incrementare e far conoscere i valori naturali, artistici, e culturali del luogo e della zona e ciò anche mediante sottoscrizione di convenzioni o concessioni con il Comune di Marostica;

f. promuovere e coordinare le iniziative (convegni, gite, escursioni, spettacoli pubblici, festeggiamenti, manifestazioni culturali, sportive e ricreative, fiere e mostre, ecc.) che servono ad attirare ed a rendere più gradito il soggiorno dei turisti e dei cittadini;

g. sensibilizzare le autorità competenti sui problemi che riguardano il turismo locale;

h. realizzare iniziative rivolte a favorire la valorizzazione turistica, culturale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, folcloristico, ambientale anche attraverso la gestione in modo ausiliario e sussidiario di punti di vendita e di ristoro, fissi od occasionali, con possibilità di vendita e somministrazione di prodotti tipici locali, nonché attraverso la promozione di iniziative volte a tutelare, valorizzare e divulgare i valori naturali, artistici, culturali, i prodotti locali e le attività economiche del territorio di Marostica;

i. promuovere e sviluppare attività o iniziative nel settore sociale, del volontariato e della solidarietà oltre a favorire, attraverso la partecipazione popolare, il raggiungimento degli obiettivi sociali del turismo;

l. sviluppare l'ospitalità e l'educazione turistica d'ambiente;

m. aprire e gestire circoli per gli associati;

n. stimolare il miglioramento delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extralberghiera;

o. preoccuparsi del regolare svolgimento dei servizi locali interessanti il turismo, svolgendo tutte quelle azioni atte a garantire la più larga funzionalità;

p. assistere gli organi competenti nella vigilanza sulla conduzione dei servizi pubblici e privati di interesse turistico, proponendo eventualmente le opportune modifiche;

q. svolgere attività di accoglienza ed informazione turistica nel rispetto della normativa regionale vigente, in collaborazione con gli Enti preposti, istituendo e assicurando il funzionamento dell'Ufficio informazioni e di assistenza turistica;

r. incentivare il turismo sociale, giovanile, scolastico e forme di turismo alternativo;

s. promuovere e coordinare l'attività delle Associazioni operanti nel territorio delle singole autonomie;

t. adempiere a funzioni demandate dalla Regione, dalla Provincia e dal Comune;

u. tutelare e valorizzare le etnie e il patrimonio

linguistico;

v. svolgere, attraverso i propri associati, le attività di accompagnamento di visitatori nelle località di propria competenza come previsto dalla normativa regionale;

z. organizzare e promuovere lo spettacolo della Partita a Scacchi a Personaggi Viventi in Italia e all'estero e con essa la storia e il territorio di Marostica.

Art. 4 - Associati

Hanno diritto di essere associati tutti i cittadini residenti, già residenti, domiciliati o che svolgono la loro attività prevalente nel Comune di Marostica.

Possono divenire associati anche i cittadini non residenti, comunque interessati all'attività dell'Associazione Pro Marostica, previa delibera di ammissione del Consiglio di Amministrazione.

Gli associati si distinguono in "soci ordinari", "soci sostenitori" e "soci onorari", tutti aventi diritto di voto.

Sono denominati "soci ordinari" gli associati che versano la quota d'iscrizione come stabilita annualmente dal Consiglio.

Sono denominati "soci sostenitori" gli associati che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni straordinarie.

Sono denominati "soci onorari" coloro che sono dichiarati tali dall'Assemblea per aver erogato particolari benefici morali e materiali all'Associazione.

Art. 5 - Diritti ed Obblighi degli Associati

1. I soci ordinari e sostenitori devono versare la quota associativa annuale; i Soci Onorari sono esonerati dal pagamento della quota annuale.

2. Tutti gli associati hanno diritto:

a. di ricevere la Tessera del Socio UNPLI;

b. di ricevere le pubblicazioni della Pro Marostica;

c. di frequentare i locali della Pro Marostica;

d. di ottenere eventuali facilitazioni in occasione di manifestazioni promosse o/ed organizzate dalla Pro Marostica;

e. di prendere visione, presso la sede della Pro Marostica, degli atti dell'associazione e della relativa documentazione, previa richiesta scritta e motivata.

Tutti gli associati, purchè maggiorenni al momento dell'Assemblea, hanno diritto:

a. di voto per eleggere gli organi direttivi della Pro Marostica;

b. di essere eletti alle cariche direttive della Pro Marostica;

c. di voto per deliberare quanto di competenza dell'Assemblea.

3. Gli associati hanno l'obbligo di:

a. rispettare lo Statuto ed i regolamenti della Pro Marostica;

b. versare, nei termini stabiliti dal Consiglio, la quota associativa alla Pro Marostica;

c. non operare in concorrenza con l'attività della Pro Marostica.

Art. 6 - Ammissione ed Esclusione degli Associati

1. L'ammissione di un nuovo associato è automatica e contestuale al pagamento della quota associativa annuale per i soci residenti, già residenti, domiciliati o che svolgono la loro attività prevalente nel Comune di Marostica.

Chi non rientra nelle suddette categorie deve presentare domanda scritta di ammissione al Consiglio di Amministrazione, il quale decide nel termine di sessanta giorni dalla presentazione della domanda medesima.

Il Consiglio di Amministrazione deve motivare l'eventuale rifiuto dell'ammissione dell'aspirante associato.

2. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, morosità o indegnità.

Nelle ipotesi di morosità o indegnità i relativi provvedimenti sono assunti dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Avverso tali decisioni l'interessato, al quale va comunicato il provvedimento, a mezzo raccomandata può proporre ricorso al Collegio dei Probiviri entro 30 (trenta) giorni dall'avviso presentando controdeduzioni. Il Collegio a sua volta emetterà il proprio giudizio entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso. Tale giudizio sarà inappellabile ed immediatamente esecutivo.

Art. 7 - Organi

Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea generale dell'Associazione;
- b. il Consiglio di Amministrazione;
- c. il Presidente;
- d. il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e. il Collegio dei Probiviri.

Art. 8 - Assemblea generale dell'Associazione

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le sue decisioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano gli associati.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è competente a deliberare riguardo:

- a. l'approvazione del bilancio preventivo, della programmazione annuale e del conto consuntivo;
- b. la determinazione degli indirizzi e delle direttive generali dell'Associazione;
- c. l'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri;
- d. l'approvazione dell'eventuale regolamento interno;
- e. la dichiarazione di "socio onorario" come previsto

all'art. 4.

L'Assemblea straordinaria è competente a deliberare riguardo:

- a. le modifiche statutarie;
- b. lo scioglimento dell'associazione

con le maggioranze previste all'art. 21 del c.c..

All'Assemblea prendono parte tutti gli associati in regola con il pagamento della quota sociale annua.

Hanno diritto di voto i soli associati in regola con il versamento della quota di iscrizione relativa all'anno in corso ed all'anno precedente.

Ciascun associato può farsi rappresentare da altro associato con delega scritta.

Ogni associato non potrà rappresentare per delega più di un associato.

Ogni associato ha diritto ad un solo voto.

Le Assemblee, sia ordinaria che straordinaria, sono presiedute dal Presidente della Pro Marostica assistito da Segretario all'uopo nominato in assemblea su approvazione della maggioranza degli associati presenti.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno per le decisioni di sua competenza, delibera sul conto consuntivo dell'anno precedente, sulla formazione del bilancio preventivo, sul programma di attività e su eventuali proposte del Consiglio di Amministrazione o degli associati.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

L'Assemblea, per l'approvazione dei bilanci, è convocata prima del termine previsto dagli organi competenti per la presentazione dei bilanci; le deliberazioni devono essere inviate agli Organi competenti per legge, nei termini dagli stessi fissati.

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente:

- a) quando ne ravvisi la necessità;
- b) dietro richiesta scritta o del Consiglio o di almeno un decimo degli associati ai sensi dell'art. 20 c.c. entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta stessa.

Le Assemblee, ordinaria e straordinaria, vengono indette dal Presidente dell'Associazione Pro Marostica, previa deliberazione del Consiglio che stabilisce la data, l'ora, la sede, le modalità di riunione (con presenza fisica e/o telematica) dell'adunanza in prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno.

L'avviso di convocazione deve indicare data, luogo, ora, modalità di riunione (con presenza fisica e/o telematica) in prima e seconda convocazione e ordine del giorno dell'Assemblea e deve essere spedito a tutti i soci a mezzo del servizio postale o con qualsiasi altro mezzo, anche

digitale, idoneo a portare a conoscenza degli associati la convocazione almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo diverse disposizioni di legge.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'Assemblea, Ordinaria e Straordinaria, è validamente costituita, anche senza preventiva convocazione, in forma totalitaria, cioè con la presenza di tutti gli organi sociali nella loro interezza, nonché di tutti gli associati.

Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea. Delle riunioni assembleari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 9 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 9 componenti eletti dall'Assemblea. Ciascun socio ha il diritto di esprimere il proprio voto per un numero massimo di 9 preferenze.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Alle riunioni del Consiglio può partecipare, senza diritto di voto, un rappresentante dell'Amministrazione Comunale di Marostica, previo accordo tra il Consiglio di Amministrazione e l'Amministrazione Comunale.

Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente ed il Vice-Presidente. Il Presidente, nomina il Segretario, con funzioni eventualmente anche di Tesoriere, il quale, se eletto al di fuori dei membri del Consiglio, non avrà diritto di voto.

Il rinnovo delle cariche sociali deve essere comunicato entro trenta giorni agli organi competenti per legge, a meno che diversa previsione, normativa o regolamentare, stabilisca tempi più brevi.

Il Consiglio d'Amministrazione può nominare al suo interno un Comitato Esecutivo, comprensivo del Presidente, del Segretario, del Vice-Presidente e del Tesoriere. Ha diritto ad intervenire alle riunioni del Comitato stesso, anche il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Consiglio si riunisce almeno sei volte all'anno ed ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o dietro richiesta scritta dei due terzi dei componenti il Consiglio.

I Consiglieri che risultassero assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio stesso.

In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, di non più di un mezzo (1/2) dei membri del Consiglio eletti dall'Assemblea, i Consiglieri mancanti saranno sostituiti, con gli associati che secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti. Qualora non ci fossero altri associati che hanno ricevuto voti o dovessero venire meno più di metà dei consiglieri, anche non contemporaneamente, il Consiglio d'Amministrazione verrà meno nella sua interezza e si dovrà procedere ad una nuova votazione da parte dell'Assemblea al fine di ricostituire l'organo decaduto.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione: in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge e dal presente statuto riservate, in modo tassativo, all'Assemblea.

E' competenza del Consiglio di Amministrazione la determinazione annuale dell'ammontare della quota associativa.

Spetta inoltre al Consiglio l'Amministrazione la gestione del patrimonio sociale, la formazione del bilancio di previsione con relativo programma d'azione, la stesura del conto consuntivo e della relazione sull'attività svolta.

Alla riunione del Consiglio d'Amministrazione il Presidente può invitare persone che siano interessate a particolari aspetti dell'attività della Pro Loco che possono partecipare senza diritto di voto.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi in forma pubblica o in camera di consiglio a seconda di quanto dispone il medesimo con voto a maggioranza nella seduta precedente.

Delle riunioni consiliari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Il primo consiglio di amministrazione di insediamento e di nomina delle cariche sociali viene convocato dal consigliere anziano, vale a dire da colui che ha ricevuto il maggior numero di preferenze.

Art. 10 - Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio d'Amministrazione a scrutinio segreto.

Dura in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio di Amministrazione ed è rieleggibile alla scadenza del mandato.

In caso di assenza o di legittimo impedimento il Presidente

sarà sostituito, in tutte le sue funzioni, dal Vice-Presidente, in mancanza di quest'ultimo dal Tesoriere e in mancanza del Tesoriere dal Consigliere più anziano di età.

In caso di impedimento definitivo o dimissioni verrà dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo che provvederà alla elezione di un nuovo Presidente.

Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione Pro Marostica ed ha, in unione con gli altri membri del Consiglio, la responsabilità dell'amministrazione dell'associazione; convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei Soci; è assistito dal Segretario.

Il Presidente è direttamente responsabile, insieme al Segretario e all'eventuale Tesoriere, della perfetta tenuta di tutti i documenti contabili e amministrativi della Pro Marostica.

Il Segretario assiste il Consiglio, redige i verbali del Consiglio di Amministrazione, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.

Il Segretario decade in caso di decadenza del Presidente.

L'Assemblea generale dell'Associazione per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore della Pro Marostica può nominare un Presidente Onorario. Al Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio di Amministrazione incarichi di rappresentanza e di eventuali contatti con altri Enti.

Art. 11 - Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri eletti dall'Assemblea generale dell'Associazione.

Il Collegio nomina tra i suoi membri il Presidente.

Essi hanno il compito di esaminare in qualunque momento, e comunque almeno una volta all'anno la contabilità sociale e di relazionare sulla verifica e sui bilanci.

I Revisori dei Conti partecipano, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio d'Amministrazione.

I Revisori durano in carica quattro anni e sono rieleggibili alla scadenza del mandato.

In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, di posti nel Collegio, i Componenti mancanti saranno sostituiti, fino ad un numero massimo di un terzo dei membri eletti dall'assemblea, con coloro che secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti.

Il Collegio dei revisori dura in carica fino alla decadenza del Consiglio d'Amministrazione.

Qualora il Consiglio di Amministrazione deliberi l'iscrizione dell'Associazione Pro Marostica al Registro Unico del Terzo Settore, l'Associazione dovrà dotarsi di un organo di controllo e revisione legale in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 21 e seguenti del D.Lgs. n. 117/

2017 (Codice del Terzo Settore).

Art. 12 - Collegio dei Proviviri

Il Collegio dei Proviviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea generale dell'Associazione.

Il Collegio nomina tra i suoi membri il Presidente.

Essi hanno il compito di controllare il rispetto delle norme stabilite dallo statuto e di tentare la conciliazione di eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli associati e tra gli associati e l'Associazione.

I Proviviri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili alla scadenza del mandato. In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, di posti nel Collegio, i Componenti mancanti saranno sostituiti, fino ad un numero massimo di un terzo dei membri eletti dall'assemblea, con coloro che secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti.

Il Collegio dei Proviviri dura in carica fino alla decadenza del Consiglio d'Amministrazione.

Il Collegio dei Proviviri può affidare le risoluzioni di controversie al Collegio dei Proviviri del Comitato Regionale dell'UNPLI.

Art. 13 - Decadenza del Consiglio di Amministrazione e degli organi amministrativi

Il Consiglio di Amministrazione decade quando si verifica almeno una delle seguenti fattispecie:

- a) dimissioni di almeno la metà più uno dei membri del Consiglio d'amministrazione;
- b) richiesta di almeno la metà più uno degli associati;
- c) inattività del Consiglio d'Amministrazione per più di sei mesi.

La decadenza del Consiglio di Amministrazione comporta automaticamente la decadenza di tutti gli organi amministrativi.

Il Presidente è tenuto a convocare urgentemente, al massimo entro 30 giorni, l'Assemblea generale per la elezione di un nuovo Consiglio di Amministrazione, di un nuovo Collegio dei Revisori dei Conti e di un nuovo Collegio dei Proviviri.

Fino all'elezione delle nuove cariche amministrative, gli organi amministrativi uscenti rimangono in carica ad interim per le funzioni di ordinaria amministrazione.

Art. 14 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- 1) dalle quote sociali, non trasmissibili e che dovranno essere versate entro il termine fissato di volta in volta dal Consiglio;
- 2) da eventuali fondi di riserva (conseguenti alle eccedenze di bilancio). L'eventuale avanzo di gestione sarà in ogni caso destinato a favore di attività statutariamente previste;
- 3) dai contributi di Enti (Regione, Provincia, Comune,

Comunità Montana e altri, Associazioni, Commercianti, Albergatori, ecc.) o privati;

4) dai beni mobili ed immobili che divengano di proprietà dell'Associazione;

5) da eventuali lasciti per causa di morte e da eventuali donazioni;

6) dal ricavato dell'organizzazione di manifestazioni o partecipazione ad esse nonché i proventi di iniziative permanenti ed occasionali;

7) da entrate derivanti da prestazione di servizi convenzionati;

8) da proventi di cessione di beni e servizi ai Soci ed ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

9) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L. 383/2000.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione.

Il patrimonio sociale e i proventi delle attività comunque conseguiti non potranno, in nessun caso, neppure allo scioglimento dell'Associazione, essere divisi fra gli associati, neppure in forma indiretta.

Art. 15 - Prestazione degli associati

La Pro Marostica si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

La Pro Marostica può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati. La decisione di assumere lavoratori dipendenti, di conferire l'incarico per prestazioni di lavoro autonomo spetta al Consiglio di Amministrazione.

Tutte le cariche dell'Associazione Pro Marostica sono gratuite.

Il Consiglio di Amministrazione delibera e decide in merito a quanto previsto dal presente articolo e può prevedere dei rimborsi delle spese documentate, sostenute dagli associati o da persone che hanno operato per la Pro Marostica nell'ambito di attività istituzionali. Nel caso in cui la qualità della prestazione richieda un livello non amatoriale, il Consiglio di Amministrazione può affidare a professionisti (esterni o interni all'Associazione) mansioni e/o incarichi che potranno essere retribuiti a quotazioni di mercato e dietro presentazione di regolare documentazione fiscale.

Art. 16 - Rendiconto Consuntivo Economico e Finanziario

Il Consiglio di Amministrazione della Pro Marostica deve

predisporre annualmente un rendiconto consuntivo economico e finanziario che deve essere approvato annualmente dall'Assemblea generale dell'Associazione.

Tale rendiconto deve essere redatto seguendo i criteri di cassa e di competenza come previsto dalla legislazione vigente in materia.

Il rendiconto approvato dall'Assemblea sarà disponibile per la visione presso la sede della Pro Marostica.

Art. 17 - Albi

Compatibilmente con le proprie finalità l'Associazione Pro Marostica ha la facoltà di richiedere l'iscrizione all'Albo Regionale delle Pro Loco o ad altri albi secondo le norme dei rispettivi regolamenti.

Art. 18 - Norme Generali

L'atto costitutivo, lo statuto e le eventuali modifiche, l'atto di scioglimento, le risultanze contabili e la relazione annuale sull'attività, approvati dall'Assemblea, vanno inviati agli organi competenti per legge nei termini previsti.

Art. 19 - Partecipazione

L'Associazione, al fine di assicurare il più completo conseguimento dei propri compiti statutari, può partecipare o aderire a qualsiasi ente, comitato od associazione.

Art. 20 - Scioglimento

L'Assemblea straordinaria scioglie l'associazione con il voto favorevole di tre quarti degli associati.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 21 c.c. dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio. In tal caso dopo che si sarà adempiuto al saldo di tutte le pendenze passive, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto al Comune di Marostica che provvederà ad utilizzarlo per finalità di utilità sociale, garantendone l'integrità fino all'eventuale costituzione di una nuova Associazione Pro Loco.

Art. 21 - Rinvio

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato nel presente statuto, si rinvia alle norme statutarie dell'UNPLI, alle leggi in vigore riguardanti le Pro Loco ed alle norme del Codice Civile.

Art. 22- Regime Transitorio

In via transitoria gli attuali Consiglio di Amministrazione, Collegio dei Revisori dei Conti e Collegio dei Proibiviri rimangono in carica, nella loro attuale composizione, fino al rinnovo delle cariche sociali stabilito dall'UNPLI per il 2024.

Art. 23 - Regolamento

Il presente statuto sarà completato, ove necessario, dal Regolamento di attuazione, di competenza dell'Assemblea ordinaria ai sensi dell'art. 8 lett. d).

F.to BONOTTO MARTINO

F.to CARLO SANTAMARIA AMATO (v'è l'impronta del sigillo)